



COMUNE DI PALAZZOLO DELLO STELLA

PROVINCIA DI UDINE

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO:** IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) : DETERMINAZIONI.

L'anno **duemiladodici**, il giorno **ventitrè**, del mese di **aprile**, alle ore **20,00'**, nella Sala Comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo Ordine del Giorno notificato ai singoli Consiglieri in tempo utile, si è riunito il Consiglio Comunale.

Seduta **pubblica** ordinaria di **1^ convocazione**.

Fatto l'appello nominale risultano:

- **Tecnico:**  
Il **Responsabile del Servizio**  
rag. Mariagrazia ORU'

CONSIGLIERI	P	A	CONSIGLIERI	P	A
1. BORDIN Mauro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14. TISIOT Giovanni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. ROMANO Manuela	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	15. MIOTTO Valentina	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. ZORODDU Simone Francesco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16. SCARPOLINI Marziano	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. D'ALTILIA Franco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	17. DOMENIGHINI Vigilio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. PIZZALI Marina	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
6. CAODURO Michele	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
7. ZAGO Benito	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
8. PITTON Antonia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
9. BINI Luciana	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
10. TOLLON Mauro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
11. SUMIN Gianni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
12. BIASIOLI Enrico	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
13. RIVA Marco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<b>Totale Nr.</b>			<b>15</b>	<b>2</b>	

Partecipa il Segretario Comunale **dott.ssa Luisa CANTARUTTI**

**IMMEDIATAMENTE  
ESECUTIVA**

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il **dott. Mauro BORDIN** nella sua qualità di Sindaco ed espone l'oggetto iscritto all'Ordine del Giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente **DELIBERAZIONE:**

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) : DETERMINAZIONI.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTO** l'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, che anticipa l'istituzione dell'IMU (Imposta Municipale Propria) al 01. 01. 2012;

**VISTO** l'art. 8 del D.Lgs 23/2011, a mente del quale l'imposta municipale propria sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili;

**VISTO** l'art. 9 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011 che:

- definisce il soggetto passivo di imposta nel proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- stabilisce le modalità ed i termini del versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno;
- rinvia all'emanazione di uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, l'approvazione dei modelli della dichiarazione, dei modelli per il versamento, nonché di trasmissione dei dati di riscossione, ai Comuni e al sistema informativo della fiscalità;

**VISTO** l'art. 14 comma 1 del D.Lgs. 23/2011, secondo cui l'imposta municipale propria è indeducibile dalle imposte erariali sui redditi e dall'imposta regionale sulle attività produttive;

**PRESO ATTO** che:

- l'Imposta Municipale Propria ha come presupposto il possesso degli immobili di cui all'art. 2 del D.Lgs. 504/1992, ivi compresa l'abitazione principale e le relative pertinenze;
- per abitazione principale deve intendersi l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;
- per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in Catasto vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori:
  - 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (escluso A/10) e per le categorie C/2, C/6 e C/7;
  - 140 per i fabbricati del gruppo B e per le categorie C/3, C/4 e C/5;
  - 80 per i fabbricati A/10 (uffici e studi privati);
  - 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (istituti di credito e assicurazione);
  - 60 per i fabbricati del gruppo D (es. opifici), ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1 gennaio 2013;
  - 55 per la categoria C/1 (negozi e botteghe).
- Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 130. Per coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110;
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Qualora l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
- per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista al precedente punto è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400;
- la detrazione prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovverosia alle unità immobiliari,

- appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
- l'aliquota e la detrazione previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applicano anche alle seguenti fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, vale a dire al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, in proporzione alla quota posseduta, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;
  - i comuni possono prevedere che l'aliquota e la detrazione previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applichino anche ai soggetti di cui all'art. 3 comma 56 della l. 23.12.1996, n. 662, vale a dire agli anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione principale non risulti locata;

**VISTI** gli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 446/1997 in materia di potestà regolamentare dei Comuni, alla luce delle modificazioni ed abrogazioni apportate dal comma 14 dell'art. 13;

**VISTE** le ulteriori abrogazioni apportate dal comma 14 del citato art. 13 del DL 201/2011;

**VISTO** il D.Lgs. 267/2000, in particolare l'art. 42 che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in merito all'istituzione e all'ordinamento dei tributi;

**VISTO** altresì il comma 6 dell'art. 13 del DL 201/2011, che individua in capo all'organo consigliare la potestà di modificare in aumento o in diminuzione le aliquote dell'Imposta municipale propria, nel rispetto dei limiti ivi fissati;

**CONSIDERATO** che per la predisposizione dello schema di Bilancio di Previsione 2012 sono stati valutati, per quanto possibile, tutti gli effetti che le norme stabilite dalla disciplina sopra riassunta, producono, a seconda delle modalità di attuazione stabilite dall'ente:

- nei riguardi dei contribuenti interessati dalle citate disposizioni ed in particolare dei soggetti ad imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
- in relazione al gettito dell'imposta, determinante per la conservazione dell'equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria

**RITENUTO**, pertanto:

1) di applicare le aliquote base fissate dalle norme istitutive dell'IMU e precisamente:

<b>Aliquote Imu</b>	
	<b>Aliquota ordinaria</b>
<b>Altre proprietà aliquota base</b>	0,76%
<b>Prima casa aliquota ridotta</b>	0,4%
<b>Fabbricati Rurali strumentali aliquota ridotta</b>	0,2%
<b>Coniuge non assegnatario casa coniugale – aliquota ridotta</b>	0,4%

2) di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 13 del DL 201/2011 di estendere ad anziani e disabili i benefici riservati dalla legge alle abitazioni principali e relative pertinenze, con applicazione della detrazione (euro 200 più 50 euro per ogni figlio) e dell'aliquota ridotta;

3) di applicare le detrazioni previste per legge;

4) di disciplinare con il presente atto alcune fattispecie che si ritiene di immediata applicazione;

**DATO ATTO** che l'art. 27, comma 8, della Legge Finanziaria per l'anno 2002 (Legge n. 448 del 27/12/2001) ha sostituito il comma 16 dell'art. 53 della Legge 23/12/2000 n. 388 con il seguente nuovo testo: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione", e che in tale senso, è altresì, il comma 169 della Finanziaria 2007 (Legge 27 dicembre 2006, n. 296);

**DATO ATTO** che, con L.R. n. 3 del 9.3.2012 è stato, tra l'altro, deliberato che i Comuni della Regione FVG possano deliberare il bilancio di previsione entro 45 giorni dall'entrata in vigore della predetta legge e pertanto, entro il 29 APRILE 2012;

**VISTO** il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267;

#### **UDITI:**

- il **Sindaco** illustra il contenuto del punto all'ordine del giorno; dà atto alla Regione dell'enorme sforzo operato per garantire alle autonomie locali i finanziamenti e i trasferimenti necessari a chiudere i Bilanci di Previsione; specifica che l'IMU da imposta autonomista è diventata, con le modifiche operate dal Governo Tecnico, un'imposta centralista che da un lato aumenta il prelievo ai cittadini e dall'altro lascia agli enti locali solamente il 50 % degli incassi su seconde case, terreni ed altri fabbricati; specifica che non si è, ora, in grado di decurtare le aliquote perché si deve capire, durante quest' anno di transizione, quali saranno gli effetti di tale imposta. Secondo le prime previsioni ci sarà una diminuzione di gettito rispetto all'ICI. Tuttavia in bilancio è stata inserita una cifra analoga all'anno scorso in quanto la Regione si sta adoperando per garantire ai Comuni la differenza; riferisce che i cambiamenti normativi sono molteplici e repentini; ritiene, peraltro, per ragioni di equità, di proporre l'aliquota prima casa per l'abitazione di proprietà di anziani e portatori di handicap ricoverati presso case di cura o di riposo; riferisce che l'IMU, a seguito dell'aumento dei coefficienti catastali, sarà molto impattante sui cittadini;
- consigliere **Mauro Tollon** chiede come saranno considerati i fabbricati in fase di ristrutturazione;
- risponde il responsabile dell'area Amministrativa - Contabile rag. **Mariagrazia ORU'** asserendo che gli stessi devono essere considerati come aree fabbricabili mentre quando ci sarà la "fine lavori" diventeranno fabbricati;
- consigliere **Luciana Bini** chiede se i conteggi vengono effettuati dall'ufficio tributi;
- la ragioniera **Mariagrazia ORU'** risponde che si cercherà di farli presso l'ufficio tributi, saranno predisposti i modelli F24, ma senza importi. In caso contrario, infatti, il contribuente rischierebbe di prendere per buono l'importo riportato. Invece se ci sono state variazioni, l'importo deve essere modificato;
- il **Sindaco** fa l'esempio del C6: nel caso in cui il contribuente ne possieda più di uno, dovrà sceglierne solo uno da adibire a pertinenza dell'abitazione principale; noi diamo l'opzione di dare la massima detrazione ma, di fatto, spetta al contribuente individuare quale sia la specifica pertinenza dell'abitazione principale;
- consigliere **Mauro Tollon**: andiamo ancora a gravare sulle attività produttive; avete pensato a qualche riduzione relativa a questa fattispecie.
- il Sindaco ribadisce che l'unica scelta possibile in questo momento è applicare le aliquote base. Le aliquote non impattano poco: infatti, la 1<sup>a</sup> casa torna ad essere tassata. Sulle 2<sup>□</sup> case ed attività produttive andiamo ad incidere, di fatto, sulle situazioni familiari "normali", in quanto per la prima tipologia, si può trattare di abitazioni magari lasciate in eredità o ricevute dai familiari che certamente non rappresentano un lusso, mentre rispetto alle attività produttive si incide su situazioni già difficili alla luce della crisi economica in atto. Analogamente l'IMU su terreni agricoli e fabbricati strumentali colpisce il mondo agricolo, già in profonda crisi. E' difficile trovare una categoria che merita un'agevolazione più delle altre. Il problema è che non si sono colpiti i grandi patrimoni, magari con aliquote progressive. Non vi è stata equità.
- il consigliere **Marziano Scarpolini**: rileva come l'IVA sia stata maggiorata per i beni di massa; la politica da fare era invece colpire i beni di lusso, ma questo è stato tolto subito dalla proposta. Così si tassa il pane di tutti i cittadini.

Non essendoci ulteriori interventi, il Sindaco pone ai voti il punto all'ordine del giorno:

Con voti **favorevoli n 10**, contrari n 0, **astenuti n 5** (Cons. Sumin, Scarpolini, Bini, Tollon e Domenighini) su n **15 consiglieri comunali presenti**, con votazione espressa in forma palese,

#### **DELIBERA**

1. DI PRENDERE ATTO che dal 1/1/2012 è istituita in via anticipata ed applicata in via sperimentale fino al 2014, in virtù delle disposizioni di cui all'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'imposta municipale propria (IMU), sostitutiva, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs 23/2011, dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), nonché, per la componente immobiliare, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati;

2. DI APPROVARE le aliquote base fissate dalle norme istitutive dell'IMU e precisamente:

<b>Aliquote Imu</b>	
	<b>Aliquota ordinaria</b>
<b>Altre proprietà aliquota base</b>	0,76%
<b>Prima casa aliquota ridotta</b>	0,4%
<b>Fabbricati Rurali strumentali aliquota ridotta</b>	0,2%
<b>Coniuge non assegnatario casa coniugale – aliquota ridotta</b>	0,4%

3. DI APPLICARE le detrazioni previste per legge;

4. DI APPLICARE l'aliquota ridotta e la detrazione prevista per l'abitazione principale all'unità immobiliare e le relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata.

<b>Aliquote Imu</b>	
<b>Immobili posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, uso ad anziani /disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari, purchè non locata. (facoltà del Comune di applicare aliquota ridotta)</b>	0,4%

5. DI STABILIRE che:

- i versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore a € 5,00;
- non verranno emessi avvisi di accertamento per importi comprensivi di sanzioni ed interessi inferiori a € 20,00 per anno solare;
- non verranno eseguiti rimborsi comprensivi di interessi per importi inferiori a € 20,00 per anno solare.
- sia sulle somme dovute che rimborsate spettano gli interessi nella misura dell'interesse legale maggiorato di 3 punti percentuali, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili
- nelle more di approvazione del Regolamento Comunale per la disciplina della Imposta Municipale Propria, trovano applicazione i valori delle aree fabbricabili approvati con delibera di giunta Comunale n. 137 del 21.12.10 attualmente in vigore;

6. DI DARE ATTO che la somma di spettanza di questo Comune, secondo quanto previsto dal citato D.L. n. 201/2011, derivante dall'applicazione delle aliquote come sopra stabilite, verrà introitato all'apposito capitolo dell'esercizio 2012;

7. DI INVIARE il presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, così come previsto dall'art. 13 comma 15 del DL 201/2011;

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

con voti favorevoli n° 15, astenuti n° /, contrari n° /, su n° 15 consiglieri comunali presenti, con votazione espressa in forma palese,

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della L.R. 21/2003, attesa l'urgenza di provvedere.

OMG/

*(Il testo integrale degli interventi risulta nella registrazione fonetica depositata agli atti del Comune)*

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
dott. Mauro BORDIN

**IL CONSIGLIERE ANZIANO**  
Simone Francesco ZORODDU

**IL SEGRETARIO**  
dott.ssa Luisa CANTARUTTI

---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto dichiara che copia della presente deliberazione **viene** affissa all'Albo Pretorio del Comune per **quindici** giorni consecutivi: dal **27.04.2012** al **12.05.2012**.

Lì **27.04.2012**

**L'IMPIEGATO RESPONSABILE**  
Guido ROSSI

---

---

**ESECUTIVITA' E COMUNICAZIONE**

- Esecutiva dalla sua data.**
- Esecutiva decorso il termine di pubblicazione** (quindici giorni).

**IL RESPONSABILE INCARICATO**  
Guido ROSSI